



VAS-FIDAS L'Aquila ODV - ETS

Statuto Associativo



ARTICOLO 1 (Denominazione e sede)

E' costituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, ~~nel rispetto del Codice Civile, e della normativa in materia~~ l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione Volontari Abruzzesi Sangue VAS-FIDAS-L'Aquila ODV - ETS ~~(ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO)~~, precedentemente denominata VAS Volontari Abruzzesi Sangue ONLUS, che assume la forma giuridica di Associazione ~~riconosciuta~~, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

L'Organizzazione ha sede legale in via Giuseppe Saragat n.10, presso Casa del Volontariato, nel comune di L'Aquila (67100).

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Il trasferimento della sede legale, *se avviene all'interno dello stesso Comune*, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2 (Statuto)

L'Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 3 (Efficacia dello statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Organizzazione stessa.

ARTICOLO 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ARTICOLO 5 (Finalità e Attività)

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nei settori di attività previsti nell'art. 5 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (lettere B, D, I e Y):

- interventi e prestazioni sanitarie;

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- La promozione dell'informazione e della educazione alla salute ed al dono del sangue e suoi componenti;*
- La diffusione e lo sviluppo della coscienza trasfusionale;*
- La donazione del sangue da parte dei Soci senza vincoli sulla destinazione;*
- L'adesione al programma nazionale per il raggiungimento dell'autosufficienza del sangue e suoi componenti.*

In tale quadro l'Associazione svolge:

- attività sociali, culturali, sportive e ricreative per la valorizzazione della figura e del gesto della donazione;*
- collabora e sollecita l'intervento di Autorità, Istituzioni, altre Associazioni di donatori e di volontariato in genere, privati cittadini;*
- contribuisce alla promozione ed alla diffusione di attività di informazione, studio, documentazione e ricerca sul tema del "Sangue";*
- si impegna*
 - a tutelare la salute ed i diritti del donatore e delle donatrici; si impegna a concorrere, valutandone l'esigenza e su richiesta motivata da parte del Dipartimento Biomedico – Unità Operativa Centro Trasfusionale di L'Aquila;*
 - all'ottimizzazione dell'organizzazione dei servizi, delle strutture, delle attrezzature, della ricerca per l'assistenza al donatore mettendo a disposizione le risorse necessarie.*
- cura l'organizzazione necessaria all'opportuno coordinamento per l'invio dei donatori volontari su indicazione e/o richiesta del servizio trasfusionale".*

L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLSG 117/2017, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

ARTICOLO 6

L'Associazione non ha fini di lucro. È apolitica ed aconfessionale. Nel conseguire i fini sociali non può mai annientare la personalità dei singoli soci, i quali peraltro, non dovranno e non potranno mai, con le manifestazioni della loro personalità minare la funzionalità del sodalizio. L'Associazione aderisce al programma nazionale per il raggiungimento dell'autosufficienza ematica come stabilito nella legge 4 maggio 1990 n° 107 e secondo le direttive e raccomandazioni dell'O.M.S., della CEE e del Consiglio d'Europa.

ARTICOLO 7

La donazione è libera e gratuita. È fatto assoluto divieto al donatore di sangue di richiedere compensi di qualsiasi natura al ricevente o all'Associazione e di richiedere notizie sulla sua destinazione.

ARTICOLO 8 (Soci)

Sono soci dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Possano essere Soci dell'Associazione:

- *le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;*

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci, divisi nelle seguenti tre categorie:

- a) *Soci donatori;*
- b) *Soci onorari;*
- ~~c) *Soci sostenitori.*~~

L'età minima per aspirare alla qualifica di socio è fissata al 18° anno di età. L'ammissione a socio donatore è accertata dall'esame di idoneità da parte dei sanitari preposti. La consegna della relativa tessera conferma l'avvenuta accettazione. Eventuali altre donazioni extra associative, potranno essere riconosciute solo se corredate di prova documentata.

Sono soci onorari i soci donatori che per motivi di salute e di età perdono la qualità di "donatore periodico attivo" (D.M. 15/01/91, art. 6), che manifestano l'impegno ad operare per il bene e per lo sviluppo dell'Associazione.

Ogni socio risponde delle proprie azioni e di quelle delle persone che porta nei locali dell'Associazione.

~~I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta da inoltrare al Consiglio direttivo.~~

Non è previsto il pagamento di quote associative a carico dei soci donatori e dei soci onorari.

~~Possono essere ammessi con la qualifica di soci sostenitori sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante.~~

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. Lo status di socio è intrasmissibile.

Non è consentita l'iscrizione contemporanea ad altre associazioni di donatori sangue.

ARTICOLO 9 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione ~~Consiglio Direttivo~~.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto e da eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione, può essere escluso dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione ~~Consiglio direttivo~~ dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 gg. all'assemblea, esito e con le procedure del procedimento disciplinare disciplinato nei successivi artt. 25-36.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

ARTICOLO 10 (Diritti e doveri degli associati)

I soci donatori e onorari dell'Organizzazione hanno il diritto di:

- a) *eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;*
- b) *essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;*
- c) *prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;*
- ~~d) *votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.*~~
- e) *esaminare i libri sociali;*
- f) *frequentare i locali dell'associazione;*
- g) *partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalle associazioni;*
- h) *concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;*
- i) *essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;*

e il dovere di:

- a) *rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;*

- b) *svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;*

Il socio che non rispetti lo Statuto ed i regolamenti, disturbi e pregiudichi il buon andamento dell'Associazione, e in qualsiasi modo si renda indegno di appartenervi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni morali e materiali che il sodalizio avesse eventualmente a subire, sarà sottoposto a provvedimento disciplinare.

ARTICOLO 11 (Qualità di volontario)

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, sono iscritti in un apposito registro che sarà tenuto presso la sede dell'Associazione dal personale di segreteria con il controllo dell'~~Organo di Amministrazione~~ **Consiglio Direttivo**. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ~~entro il limite massimo di € 200,00 mensili fatte salve eventuali proroghe che dovranno essere preventivamente e specificatamente autorizzate dal Consiglio Direttivo~~. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

ARTICOLO 12 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- a) *Assemblea dei soci*
- b) ~~Consiglio direttivo~~ *(Organo di amministrazione)*
- c) *Presidente*
- d) *Collegio dei Probiviri*
- e) *Organo di controllo eventuale esterno*
- f) *Collegio dei revisori dei conti (o eventuale Organo di revisione esterno)*

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ARTICOLO 13 (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dai soci dell'Organizzazione ed è l'organo sovrano. **Può essere ordinaria o straordinaria.**

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno

~~L'Assemblea dei soci è convocata in via ordinaria fra il 1° aprile il 30 giugno di ogni anno e comunque almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, sentito il Consiglio direttivo.~~

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci, **purché in regola con i versamenti delle quote associative e quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.**

La convocazione avverrà a mezzo di avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e dovrà contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'avviso di convocazione potrà essere trasmesso via posta ordinaria, fax, e-mail, piattaforme social cui i soci eventualmente aderiscano, spedita al recapito risultante dal libro dei soci ed anche mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione e nelle principali sedi di donazione.

Possano intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare **sino ad un massimo di soci** (se l'associazione ha un numero di soci inferiore a cinquecento) oppure **sino ad un massimo di soci** (se l'associazione ha un numero di soci non inferiore a cinquecento) e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 3 del Dlgs. 117/2017 s.m.i.. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Le votazioni avvengono per scrutinio segreto quando interessano persone o quando ne sia fatta esplicita richiesta da almeno 1/5 dei votanti. Negli altri casi le votazioni avvengono per alzata di mano.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

~~L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.~~

ARTICOLO 14 (Compiti dell'Assemblea)

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

1. approvare il bilancio;
2. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
5. delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
6. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- a) deliberare sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

~~L'assemblea:~~

- ~~a) — nomina e revoca i componenti degli organi sociali; i, in particolare l'Assemblea ordinaria nomina i membri del Consiglio Direttivo.
Sulla base di proposte presentate dal Consiglio Direttivo, l'Assemblea sceglie e nomina i Provisori in numero di 5 (cinque), nonché i Revisori dei Conti in numero di 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti;~~
- ~~b) — nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;~~
- ~~c) — approva il bilancio;~~
- ~~d) — delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;~~
- ~~e) — delibera sull'esclusione degli associati così come statuito dai successivi artt. 37, 38 e 39 in materia di procedimento disciplinare;~~
- ~~f) — delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;~~
- ~~g) — approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;~~
- ~~h) — delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;~~
- ~~i) — delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.~~

ARTICOLO 15 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente dell'Organo di amministrazione il quale nomina fra i Soci un Segretario verbalizzante, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno 10 ore

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

~~Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci (se l'associazione ha un numero di soci inferiore a cinquecento) oppure sino ad un massimo di cinque soci (se l'associazione ha un numero di soci non inferiore a cinquecento). Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.~~

~~Nell'Assemblea ordinaria il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, deve presentare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo ed i Revisori dei Conti devono presentare la relativa relazione.~~

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 16 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea è convocata in via straordinaria quando l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta ad esso da almeno 1/5 dei soci, con lettera motivata.

Le modalità di convocazione sono le medesime dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno ¼ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

~~L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 1/10 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.~~

~~Le predette maggioranze sono necessarie, sia in prima, che in seconda convocazione.~~

ARTICOLO 17 (Organo di Amministrazione Consiglio direttivo)

~~Il Consiglio direttivo è~~ l'Organo di amministrazione che governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza.

Esso è formato da 9 (nove) membri, di cui 2 potranno essere eletti tra i soci onorari, in una lista che si formerà in base a proposte per la candidatura, per la durata di anni 4 e sono rieleggibili per non più di 3 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Gli amministratori possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli eletti all'Organo di Amministrazione ~~Consiglio Direttivo~~, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, e precisando che il potere di rappresentanza dell'Associazione spetta in via esclusiva al Presidente dell'Organo di Amministrazione ~~Consiglio Direttivo~~ come meglio specificato al successivo art. 18;

L'Organo di Amministrazione ~~Consiglio Direttivo~~, che ha tutti i poteri di amministrazione, di direzione e di disciplina dell'Associazione, nomina tra i soci donatori eletti il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Presidente dell'Organo di Amministrazione ~~Consiglio Direttivo~~ sceglie successivamente il Segretario, il Vice Segretario ed il Cassiere Tesoriere a sua completa discrezione nell'ambito dell'Organo di Amministrazione ~~Consiglio Direttivo~~.

Può essere nominato un Vice Cassiere Tesoriere.

Il conferimento all'incarico di Presidente equivale a mandato generale (art. 1708 2° comma del Codice Civile).

L'Organo di Amministrazione ~~Consiglio Direttivo~~ si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta tre membri del consiglio stesso.

Alle riunioni deve partecipare il Segretario; in caso di suo impedimento sarà sostituito dal Vicesegretario, in caso di impedimento anche di quest'ultimo sarà sostituito membro dell'Organo di Amministrazione ~~Consiglio direttivo~~ più giovane per età.

I membri dell'Organo di Amministrazione ~~Consiglio Direttivo~~, nonché il Segretario, devono essere convocati alle riunioni con lettera raccomandata o *mail pec* almeno tre giorni prima e verranno ritenuti dimissionari qualora mancassero a tre riunioni consecutive.

Solo in caso di urgenza l'Organo di Amministrazione ~~Consiglio~~ può essere convocato nelle ventiquattro ore.

Le delibere dell'Organo di Amministrazione ~~Consiglio~~ sono valide quando vi siano intervenuti almeno cinque membri. In caso di parità di voti quello del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente, è determinante.

Nelle votazioni per appello nominale il Presidente vota per ultimo, nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità, il Presidente deve rendere palese il suo voto.

I membri dell'Organo di Amministrazione ~~Consiglio direttivo~~ possono essere preposti dal Presidente alle varie mansioni relative all'amministrazione e ad ogni attività sociale.

L'Organo di Amministrazione ~~Consiglio Direttivo~~ sceglie tra i membri e, ove occorre, tra i soci, esperti per incarichi particolari.

In caso di dimissioni del Presidente, del Vice Presidente, o di un membro dell'Organo di Amministrazione ~~Consiglio~~, si procede a surroga secondo la graduatoria risultante dalla votazione. L'Organo di Amministrazione ~~Consiglio~~ ricostituito provvede alla nomina del Presidente o Vice Presidente.

Ogni dimissionario è tenuto a fare regolare ed immediata trasmissione di quanto riguarda le sue speciali attribuzioni al Consiglio.

In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti ~~consiglieri~~, devono essere indette nuove elezioni entro un mese dalle stesse.

In tal caso, come pure nel caso che l'Organo di Amministrazione ~~Consiglio~~ non potesse essere insediato, la temporanea direzione dell'Associazione è affidata ai Provvisori che, entro due mesi, devono indire l'Assemblea generale per procedere a nuove elezioni.

ARTICOLO 18 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione ~~Consiglio direttivo~~ tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Non è possibile rivestire la carica di Presidente per più di due mandati consecutivi.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione ~~Consiglio direttivo~~ in merito all'attività compiuta.

Il Presidente è responsabile della corretta tenuta ed aggiornamento del libro dei soci
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 19 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea. È composto da cinque (5) membri scelti tra i soci donatori ed i soci onorari che abbiano compiuto il 25° anno di età.

Essi durano in carica quattro anni. La carica è gratuita.

I Probiviri devono vigilare sull'osservanza esatta e puntuale dello statuto sociale, da parte di tutti i soci.

ARTICOLO 20 COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

~~Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea.~~

~~È composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti scelti tra i soci donatori e soci onorari che abbiano compiuto il 25° anno di età.~~

~~Essi durano in carica quattro anni. La carica è gratuita.~~

~~Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'esattezza dei bilanci e sulle risultanze dei libri contabili. Procede almeno ogni tre mesi al controllo della cassa e dei valori esistenti redigendo apposito verbale.~~

~~Se non provvede per il tramite dell'organo di controllo di cui all'art. 23 BIS, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.~~

~~L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.~~

ARTICOLO 20 SEGRETARIO

Il Segretario viene nominato dal Presidente dell'Associazione tra i membri dell'**Organo di Amministrazione Consiglio Direttivo** all'atto del suo insediamento.

Il Segretario redige i verbali delle sedute; provvede all'organizzazione tecnica di ogni manifestazione e riunione sociale e, in generale, cura tutti i servizi logistici dell'attività sociale e coadiuva il Presidente nella corrispondenza ed in ogni altra incombenza di carattere burocratico.

Il Vice Segretario viene nominato dal Presidente dell'**Organo di Amministrazione Consiglio Direttivo** all'atto del suo insediamento. Coadiuva con il Segretario e lo sostituisce in caso di impedimento.

Può accedere a questa carica qualunque consigliere per il periodo di quattro anni.

In caso di dimissioni del Segretario subentra il Vice Segretario. In caso di dimissioni di entrambi, **l'Organo di Amministrazione Consiglio Direttivo** delega provvisoriamente ad un altro consigliere tutte le incombenze dell'ufficio di segreteria, Procedura analoga è osservata nel caso in cui le dimissioni riguardino l'ufficio di tesoreria sino a nuove elezioni.

ARTICOLO 21 CASSIERE TESORIERE

Il Cassiere Tesoriere viene nominato dal Presidente dell'**Organo di Amministrazione Consiglio Direttivo** all'atto del suo insediamento nell'ambito dei componenti **l'Organo di Amministrazione** stesso.

Può essere eletto Cassiere Tesoriere uno dei membri **Consiglieri** che abbia compiuto il 18° anno di età. Resta in carica quattro anni.

Il Cassiere Tesoriere cura la buona tenuta dell'amministrazione e dei registri contabili dell'Associazione, può fare pagamenti solo su autorizzazione del Presidente o del Vice Presidente all'uopo delegato e cura la conservazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione.

Il Vice Cassiere Tesoriere viene eletto dall'**Organo di Amministrazione Consiglio Direttivo** su proposta del Cassiere Tesoriere. Coadiuvato il Cassiere Tesoriere nelle sue mansioni e lo sostituisce in caso di impedimento.

Può accedere a questa carica uno dei nove **membri consiglieri**.

Resta in carica quattro anni.

ARTICOLO 22

I membri dell'**Organo di Amministrazione Consiglio Direttivo** e i Proibiviri rispondono, in caso di dolo e colpa grave, all'autorità competente.

ARTICOLO 23 (Organo di controllo)

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. Il predetto obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs. n.117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n.117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 24 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ARTICOLO 25

Il procedimento disciplinare viene aperto dall'**Organo di Amministrazione Consiglio Direttivo** su ricorso di almeno tre soci. Copia del ricorso verrà immediatamente notificato al socio interessato con lettera raccomandata A/R. o mail pec.

ARTICOLO 26

L'**Organo di Amministrazione Il Consiglio Direttivo** qualora lo ritenga opportuno può provvisoriamente sospendere il sottoposto a procedimento disciplinare dandone comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata A/R mail pec ed ai soci mediante avviso affisso nell'albo sociale.

ARTICOLO 27

Il sottoposto a procedimento disciplinare può difendersi mediante memoria scritta depositata presso la segreteria entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del ricorso.

ARTICOLO 28

L'Organo di Amministrazione ~~Il Consiglio Direttivo~~, previa istruzione, giudica con provvedimento motivato, entro sessanta giorni da quello in cui l'interessato ha avuto notizia del ricorso.

Il provvedimento viene notificato all'interessato.

ARTICOLO 29

Contro di esso l'interessato o dieci soci possono proporre reclamo al Collegio dei Probiviri per motivi di legittimità e merito, nel termine di dieci giorni a decorrere da quello in cui hanno avuto legale conoscenza.

ARTICOLO 30

Il Collegio dei Probiviri decide nel termine di un mese dalla proposizione del reclamo. Avverso la decisione del Collegio dei Probiviri, possono proporre gravame i due quinti dei soci.

L'Assemblea straordinaria, convocata nel termine di sette giorni dal Presidente, decide inappellabilmente a scrutinio segreto.

ARTICOLO 31

Il procedimento disciplinare contro i membri dell'Organo di Amministrazione ~~Consiglio Direttivo~~ viene aperto su ricorso di almeno un quinto dei soci dal Collegio dei Probiviri.

Contro la decisione del Collegio, l'interessato può proporre reclamo all'assemblea generale convocata da uno dei Probiviri, in seduta straordinaria per decidere inappellabilmente a scrutinio segreto.

ARTICOLO 32

Il procedimento disciplinare contro i membri del Collegio dei Probiviri viene aperto, su ricorso di almeno due quinti dei soci, dall'Organo di Amministrazione ~~Consiglio Direttivo~~ che provvede all'istruzione ed alla convocazione dell'assemblea straordinaria che decide inappellabilmente a scrutinio segreto.

ARTICOLO 33

Il procedimento disciplinare si chiuderà con provvedimento che sarà:

- a) *Proscioglimento;*
- b) *Ammonimento;*
- c) *Censura;*
- d) *Sospensione;*
- e) *Espulsione (solo per gravi motivi).*

ARTICOLO 34

La sospensione comporta che il socio, pur essendo tenuto all'osservanza dell'impegno morale derivategli dall'essere ancora tale, non avrà ingresso nei locali dell'Associazione, né potrà prendere parte a qualsiasi manifestazione e riunione sociale per l'intero periodo della sospensione.

ARTICOLO 35

Il proscioglimento per manifesta infondatezza e falsità dei fatti denunciati comporta, di diritto, la sospensione e l'espulsione a carico dei delatori.

A ciò provvede lo stesso organo giudicante.

ARTICOLO 36

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 37

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 38

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro ~~6~~ 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione, a norma dell'art. 7 del Dlgs. 117/2017 s.m.i., per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ARTICOLO 39

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del D.Lgs. n.117/2017; c) l'acquisto

di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità; e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 40

~~L'associazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.~~

~~Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.~~

~~Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.~~

~~Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.~~

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta da inoltrare all'Organo di Amministrazione. **Consiglio direttivo**

ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

ARTICOLO 41

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta dell'Organo di amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

~~L'Associazione si estingue per le cause previste dal Codice Civile o se, in sede di assemblea straordinaria, almeno tre quarti degli associati hanno votato a favore dello scioglimento.~~

ARTICOLO 43

~~In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. n.117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, od alla costituzione di una Associazione simile od all'incremento di altra già esistente, sempre simile, od in beneficenza. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.~~

~~Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.~~

ARTICOLO 42 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 43 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ARTICOLO 44 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ARTICOLO 45 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 46 (Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ARTICOLO 47 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 48

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

~~Per quanto qui non espressamente disposto si fa riferimento, in quanto non siano in contrasto con la natura dell'Associazione Donatori Sangue VAS FIDAS L'Aquila, alle leggi vigenti, alle norme che regolano le persone giuridiche in genere e le associazioni riconosciute in particolare, alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico nonché agli usi ed alle consuetudini;~~

ARTICOLO 51

~~Nell'ambito dell'Associazione possono crearsi dei gruppi locali di soci privi di qualsiasi forma di autonomia amministrativa e finanziaria.~~

~~Il Consiglio Direttivo, su proposta dei gruppi stessi, nomina un responsabile che riferisce sulle necessità locali per le valutazioni e le decisioni conseguenti.~~

ARTICOLO 52

~~In sede di prima applicazione del presente statuto, rimangono in carica nella nascente Associazione VAS — FIDAS — L'Aquila, il Consiglio Direttivo della disciolta sezione VAS dell'Aquila, il collegio dei revisori e il collegio dei probiviri provenienti dal disciolto VAS Provinciale.~~

~~Entro il 31 dicembre 2020 si dovrà provvedere ad indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e di tutte le cariche sociali.~~

Letto, approvato in Assemblea e sottoscritto.

L'Aquila,

IL PRESIDENTE
Domenico CENTI